



Allibratori

Verbale assemblea straordinaria del 15/07/2024

L'anno 2024 il giorno 15 del mese di luglio alle ore 21 presso la sede operativa di Allibratori A.p.s sita in Firenze, Via L.Viani 72/74 si è tenuta, regolarmente convocata, l'assemblea straordinaria per deliberare il seguente ordine del giorno:

- Approvazione nuovo statuto per l'inserimento di Allibratori A.p.s nel RUNTS secondo il decreto legislativo n.117 del 2017

Presiede la riunione la Sig.ra Maura Graziani, la quale constatata la presenza di 7 soci (Margherita Micali, Beatrice Bartolozzi, Carlotta Carrara, Valentina Kuhfus, Andrea Gasparri, Giulia Di Stefano), dichiarando quindi l'assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno e chiama a fungere da segretario il signor Andrea Gasparri, che accetta.

Dopo un' attenta lettura di tutti gli articoli, si approva con votazione unanime il nuovo statuto, che sancisce la costituzione di Allibratori Associazione di promozione sociale.

Il segretario procede a far firmare in originale due copie dello statuto per la registrazione.

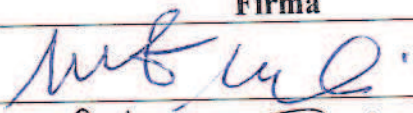
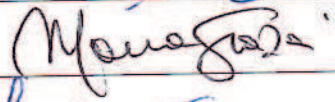
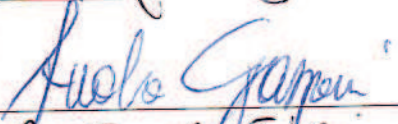
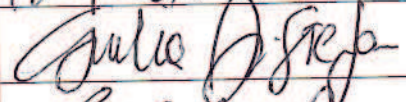
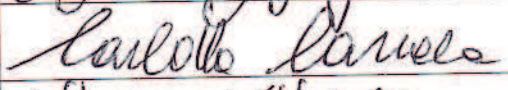
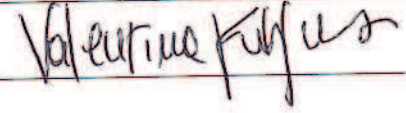
Non essendoci altro da aggiungere si chiude l'assemblea alle ore 22.



Puntiamo sulla lettura!

ALLIBRATORI

Elenco soci firmatari

Soci	Firma
Margherita Micali	
Maura Graziani	
Andrea Gasparri	
Beatrice Bartolozzi	
Giulia Di Stefano	
Carlotta Carrara	
Valentina Kuhfus	

Firenze, 15/07/2024

IL PRESIDENTE
DELL' ASSOCIAZIONE



Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE
ATTO REGISTRATO IL AL
N. ESATTI EURO
DIREZIONE

3487



Puntiamo sulla lettura!

ALLIBRATORI APS

STATUTO

Art. 1 Costituzione

1. È costituita l'associazione di promozione sociale "Allibratori APS", qui di seguito detta "Associazione".

2. L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione adotta la qualifica e l'acronimo APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. 3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, possano essere necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Firenze.

2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.

3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è fissata al 31/12/2050. Il suo scioglimento può essere deliberato solo dall'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Art. 4 Oggetto e finalità

Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della solidarietà sociale.

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali. L'Associazione si propone di

- 1) Promuovere la lettura attraverso progetti e laboratori di animazione e narrazione, rivolti a minori, anziani e persone in stato di bisogno.
- 2) Operare in collaborazione con organismi ed enti pubblici o privati, al fine di organizzare attività ricreative, educative, sociali, formative e culturali, e gestire servizi rivolti a minori, anziani, persone in stato di disagio e categorie a rischio.
- 3) Fornire servizi e consulenze inerenti al tema della lettura al fine di sviluppare la cultura e il sapere, con particolare riguardo a coloro che si trovano in stato di disagio o indigenza.

- 4) Organizzare e promuovere centri di attività e servizi culturali e sociali per studenti, anziani, persone in stato di disagio o di bisogno.
- 5) Organizzare corsi di istruzione e formazione sulle tematiche del disagio scolastico e minorile;
- 6) Gestire corsi di istruzione rivolti a minori in stato di bisogno culturale, economico o sociale.
- 7) Offrire supporto e assistenza tecnica per lo sviluppo di progetti didattici rivolti a minori, anziani, persone in stato di bisogno o indigenza.
- 8) istituire e promuovere gruppi di studio e di ricerca su argomenti e temi conformi agli scopi sociali
- 9) Pubblicare su carta e on-line i lavori svolti, sotto forma di ricerche, seminari, corsi, conferenze, assemblee, o dibattiti e laboratori

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle attività di interesse generale, di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 5 Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dalle quote associative di sua pertinenza;

- dai contributi di singoli privati;
- da donazioni, eredità e lasciti;
- da eventuali contributi, rette, borse di studio, rimborsi e concorsi spese, assegni, premi, sussidi, canoni anche statali, contributi per lo svolgimento convenzionato di attività o in regime di accreditamento; di enti locali, di privati, italiani ed esteri;
- dai proventi di sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative ed attività anche mediante offerte di beni o servizi patrocinate, promosse e curate dall'associazione o da altri in suo favore;
- da beni mobili;
- da beni immobili.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, si considera disponibile per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione, in caso di suo scioglimento o estinzione, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del codice del terzo settore, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altri enti del Terzo settore.

Art. 6 Soci e categorie di soci

All'Associazione possono aderire, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte, tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

L'Associazione prevede le seguenti categorie di soci:

ORDINARI: qualsiasi persona che si impegni a prestare con spirito di solidarietà la propria opera e collaborazione per l'attuazione e il perseguimento dello scopo dell'associazione. Hanno diritto di voto all'Assemblea e sono eleggibili alle cariche Sociali. Sono obbligati al versamento della quota annuale.

UTENTI/FRUITORI: sono coloro che si rivolgono all'associazione per poter usufruire delle sue attività e possono anche essi contribuire al perseguimento degli scopi. Hanno diritto di voto all'Assemblea e sono eleggibili alle cariche Sociali. Sono obbligati al versamento della quota annuale.

SOSTENITORI: contribuiscono agli scopi dell'Associazione mediante versamento della quota annuale e con contributi economici volontari o con l'apporto di aiuti materiali o lavorativi; hanno diritto di voto alle Assemblee e sono eleggibili alle cariche Sociali.

ONORARI: le persone fisiche e giuridiche, gli enti e le associazioni che, non rientrando nelle categorie precedenti, abbiano contribuito, in maniera incisiva e determinante, al perseguimento delle finalità dell'associazione, acquisendo particolari meriti.

Art. 7 Soci, ammissione, recesso ed esclusione

Il socio ordinario è ammesso a domanda dell'interessato. Con la presentazione della domanda di ammissione il socio esplicitamente accetta lo statuto. Il Consiglio di Amministrazione.

constatata la dovuta presentazione di iscrizione, nonché l'avvenuto versamento delle rispettive quote annuali, con delibera, accetta la domanda a socio ordinario. Il socio può recedere od essere escluso a norma dell'art. 24 del Codice civile. Il socio è tenuto al versamento della quota minima dell'associazione entro il 30 aprile dell'anno in corso. La qualità di socio non si perde nel caso in cui il versamento avvenga in ritardo purché entro l'anno solare, dopo tale data il socio viene d'ufficio considerato recedente e per essere riammesso dovrà presentare nuova domanda. La qualità di socio non è trasmissibile. Il socio ordinario, quando abbia cessato di appartenere all'associazione non può ripetere le quote associative e gli eventuali altri contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Il socio onorario è nominato direttamente dall'assemblea.

Al fine di assicurare disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Art. 8 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali. L'esercizio relativo al diritto di voto, in caso di minor età, deve ritenersi attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio.

Art. 9 Volontari

I volontari, soci e non soci, sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dalla legge in materia.

Art. 10 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 11 Organi dell'Associazione

1. Gli organi statutari dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) Organo di controllo.

2. Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale.

Art. 12 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo:

- tutti gli associati ordinari iscritti nel libro soci alla data della convocazione, nonché quelli eventualmente iscritti successivamente prima dell'inizio dell'assemblea, che abbiano versato la quota associativa entro il 30 aprile;
- i soci onorari.

Il socio che è nell'impossibilità di partecipare personalmente all'assemblea può farsi rappresentare da un altro socio con delega scritta su un apposito modulo intestato al socio, inviatogli con l'avviso di convocazione. Il socio delegato non può rappresentare più di altri tre soci e deve consegnare alla presidenza, prima dell'inizio dell'assemblea, la o le deleghe in suo possesso. I membri del Consiglio di Amministrazione e dell'eventuale Organo di Controllo, nelle assemblee ordinarie e straordinarie non possono ricevere deleghe né dare la propria.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta da chi ne fa le veci; in mancanza l'Assemblea nomina il proprio presidente con la maggioranza del voto dei soci presenti aventi diritto. Il Presidente nomina il Segretario oltre a due scrutatori quando l'Assemblea determini di deliberare a schede segrete sulla nomina del Presidente, dei Consiglieri, dell'Organo di Controllo o su altro argomento di sua competenza. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando siano presenti personalmente o per delega almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti personalmente o per delega, aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando siano presenti personalmente o per delega almeno 2/3 degli associati;
- in seconda convocazione da tenersi entro il giorno successivo, quando siano presenti personalmente o per delega almeno la metà più uno degli associati.

L'assemblea delibera a maggioranza di voti intendendosi per maggioranza quella computata sulla base del numero dei presenti aventi diritto al voto. Per deliberare lo scioglimento

dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati.

Si precisa che la partecipazione dei soci alle assemblee è di fondamentale importanza per la vita associativa stessa. Tuttavia, il voto, sia per le assemblee ordinarie, che per le assemblee straordinarie, potrà essere espresso anche per delega. Ogni socio (esclusi consiglieri) può avere massimo una delega.

In particolare, l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- determinare la quota associativa annuale minima per i soci ordinari e per i soci collaboratori;
- nominare i componenti del consiglio d'amministrazione, determinarne il numero e nominare, all'interno del consiglio, il Presidente e il vice presidente;
- nominare l'Organo di Controllo;
- nominare i soci onorari, su proposta del consiglio d'amministrazione;
- approvare il programma delle attività, approvare i bilanci preventivi e consuntivi;
- deliberare su qualsiasi altro argomento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione o dal presidente;
- escludere il socio per gravi motivi ai sensi dell'art. 24 del Codice civile;
- approvare l'acquisto, la trasformazione e l'alienazione di beni immobili.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- modificare lo statuto;
- decidere in merito allo scioglimento dell'associazione nominando uno o più liquidatori e determinando le modalità di liquidazione del patrimonio e di devoluzione dei beni residui.

Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 13 Convocazione dell'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla fine dell'esercizio precedente e comunque non oltre i 180 giorni per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un quarto degli associati, dalla maggioranza del consiglio o dal Presidente; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. L'Assemblea deve inoltre essere convocata entro il 30 di aprile di ciascun anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e per l'approvazione del programma di attività e del bilancio preventivo.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante affissione in sede o invio di comunicazione scritta da inviarsi tramite posta elettronica o social o posta ordinaria e/o pubblicazione sul sito web, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, da tenersi non prima che siano passate 24 ore dalla prima convocazione, con le stesse modalità, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. quando vi siano modifiche statutarie all'ordine del giorno, l'avviso dovrà contenere in allegato anche il nuovo testo proposto.

Art. 14 Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo dell'Associazione. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da non meno di due a non più di otto persone

nominate dall'Assemblea tra coloro che hanno esplicitamente dato la propria disponibilità e hanno presentato il proprio programma. La maggioranza del Consiglio di Amministrazione dovrà in ogni caso essere costituita da soci. I componenti del Consiglio durano in carica tre anni, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve. Sono rieleggibili e prestano la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese anticipate per conto dell'Associazione nell'espletamento del loro mandato, entro il limite fissato dal Consiglio stesso. I componenti che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive sono equiparati a dimissionari. Per questo caso e se vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti, gli altri provvedono a sostituirli tra i primi dei non eletti, con delibera consiliare; quelli così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea dei Soci che delibera al riguardo. L'intero Consiglio cessa d'ufficio quando viene meno per dimissioni o per altre cause la maggioranza dei suoi componenti; gli altri suoi componenti rimangono in carica per la sola gestione ordinaria finché l'Assemblea dei soci – convocata d'urgenza e comunque non oltre i quarantacinque giorni dalla cessazione della maggioranza, da essi o, in mancanza di tutti i Consiglieri, dall'Organo di Controllo – abbia ricostituito il Consiglio.

Art. 15 Convocazione e validità del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente, o da chi ne fa le veci, ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda scritta e motivata indicandone l'ordine del giorno di almeno tre dei suoi membri o anche dall'Organo di Controllo.
2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta, anche telematica, da inviarsi almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare. La convocazione deve essere inviata a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, e ai componenti l'Organo di Controllo. In caso di urgenza è possibile convocare il Consiglio mediante messaggio telematico da spedirsi almeno quarantotto ore prima dell'adunanza. Il Consiglio potrà essere convocato anche telefonicamente con l'accordo di tutti i consiglieri sempre almeno quarantotto ore prima dell'adunanza.
3. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti – anche quando per qualsiasi motivo si allontanino o si astengano - e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti. È possibile la partecipazione anche in audio-video conferenza attraverso le moderne tecnologie. In caso di eventuale parità è determinante il voto del Presidente della riunione. Il Presidente o chi ne fa le veci, dirige i lavori e sottoscrive il verbale, approvato, della riunione.

Art. 16 Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri occorrenti per il conseguimento e l'attuazione degli scopi statutari e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, eccettuati quelli che la legge ed il presente Statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea dei soci. Il Consiglio di Amministrazione redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento, assenza o mancanza anche per dimissioni; può anche attribuire a uno o più dei suoi componenti poteri di rappresentanza e conferire anche ad altri le procure occorrenti per il perseguimento degli scopi dell'associazione.

Lucy
MG
AG
Feb
CE
UK
GDS

Il Consiglio può anche istituire comitati consultivi o operativi determinandone la durata, l'ordinamento e le norme di funzionamento.

Il Consiglio può nominare un comitato consultivo perché possa dare il proprio contributo alla programmazione e anche al fine di favorire un processo di crescita e responsabilizzazione sempre più ampio sulle attività e sulla gestione dell'Associazione.

Il Consiglio può stipulare, eseguire, modificare e risolvere convenzioni, anche di contenuto economico-finanziario, per l'esercizio delle attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito del programma e del bilancio preventivo approvati, con facoltà di delegarne l'esecuzione.

Il Consiglio delibera sull'accettazione di eredità, lasciti e donazioni il cui valore economico sia superiore a euro 100.000/00 (centomila/00). Al di sotto di questa cifra non sarà necessaria l'autorizzazione all'accettazione.

Il Consiglio, inoltre, delibera sulle domande di ammissione dei Soci e sulla proposta all'Assemblea dei soci onorari e determina i limiti per il rimborso delle spese sostenute dai propri soci per le attività prestate.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 17 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio.
2. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea fra i propri componenti a maggioranza dei presenti, dura in carica quanto l'organo di amministrazione, è rieleggibile, e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'assemblea con la maggioranza dei presenti.
3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio.
4. Il Presidente garantisce l'applicazione delle delibere del Consiglio, con il coinvolgimento degli altri membri, riferendo al Consiglio stesso di eventuali ostacoli incontrati che ne abbiano impedito l'attuazione o l'abbiano modificata, e in quest'ultimo caso richiedendone la ratifica.
5. Il Presidente, o per delega un membro del Consiglio, si impegna a partecipare attivamente ai lavori del Comitato Consuntivo Nazionale, organo di collegamento tra le Sezioni e il Consiglio di Amministrazione Nazionale, che si riunisce per la determinazione di eventuali variazioni dello statuto e del regolamento delle Sezioni, del programma delle attività e dell'analisi delle risorse.
6. Il Presidente si impegna a rispettare nella propria Sezione l'applicazione del Regolamento delle Sezioni. In caso di dimissioni del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente che convoca una Assemblea da tenersi entro 60 (sessanta) giorni per le nuove elezioni.

Art. 18 Organo di Controllo

L'Organo di controllo, collegiale, è nominato dall'Assemblea, che ne designa il Presidente, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore oppure, anche se non obbligatorio per legge, qualora l'Assemblea decida di nominarlo. L'Organo di controllo dura in carica un triennio salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve e comunque fino all'approvazione dell'ultimo bilancio consuntivo del periodo ed alle nuove nomine assembleari, e sono rieleggibili. Quando un componente dell'Organo di controllo viene per qualsiasi motivo a cessare dalla carica prima della scadenza del proprio mandato, la prima Assemblea provvede a reintegrare il collegio.

Almeno uno dei componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 c. 1 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti) dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono) chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 19 Esercizio sociale, bilancio e bilancio sociale

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale il Consiglio redige e presenta all'Assemblea dei Soci il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale precedente, comprendente il conto economico e lo stato patrimoniale, con allegati i riepiloghi dei residui, del conto di cassa e delle eventuali gestioni con contabilità separate ed il programma annuale delle attività ed il bilancio preventivo di competenza, comprendente le somme che si prevede di riscuotere e quelle che si prevede di dover pagare nell'esercizio sociale successivo. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello della chiusura dell'esercizio sociale. Ciascun bilancio viene corredato da una relazione del Consiglio di Amministrazione che illustra il contenuto del bilancio stesso, l'andamento ed i fatti di rilievo della gestione, le eventuali variazioni di bilancio, con particolare riguardo ai programmi ed alle attività allo studio, in corso e realizzate. I documenti sopracitati verranno depositati presso la sede o inviati tramite posta elettronica o social con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'Assemblea convocata al fine dell'approvazione.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devoluti in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Qualora si raggiungessero i parametri previsti dalla legge l'organo amministrativo deve redigere il bilancio sociale, il quale va poi presentato all'assemblea e diffuso nelle modalità previste dalla legge.

Art. 20 Disposizioni transitorie

Fino al completamento dell'attività istruttoria da parte dell'Ufficio territorialmente competente e, quindi, alla data di iscrizione al RUNTS, l'associazione già iscritta al Registro regionale delle

Aut
MG
AG
PB
CC
Vc
CHS

Associazioni di Promozione Sociale (APS) e all'Anagrafe regionale delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), continua ad essere soggetta a quanto previsto dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460. Pertanto, le disposizioni del presente Statuto incompatibili con quanto previsto dal suddetto Decreto sono inefficaci.

Dalla data del provvedimento regionale di iscrizione al RUNTS, l'associazione assume la denominazione di cui all'art. 1 del presente Statuto e tutte le disposizioni dello stesso saranno efficaci.

Art. 21 Disposizioni finali

In caso di scioglimento dell'associazione il suo patrimonio sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, in conformità a quanto disposto dalle leggi in vigore.

Per quanto non è previsto dal presente statuto, valgono le norme del vigente Codice civile e delle leggi in vigore.

MB
MB
AG
BB
CE
VK
QAR